

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO

COMPARTO SANITA' PUBBLICA 2013

INDENNITA' VARIE

Il giorno _____ alle ore _____ presso la Sede Amministrativa della Area Vasta n. 4 di Fermo, sita in Via Zeppilli, 18 – Fermo, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Direzione della Area Vasta n. 4 di Fermo nella persona del

Direttore di Area Vasta Dr. Gianni Genga

i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria

O.S. C.I.S.L. - FPS

O.S. C.G.I.L.

O.S. U.I.L.

O.S. F.S.I.

NURSIIND

la Rappresentanza Sindacale Unitaria

R.S.U. Az. C.G.I.L.

R.S.U. NURSIIND

R.S.U. Az. C.I.S.L. - F.P.S.

R.S.U. Az. U.I.L.

R.S.U. Az. F.S.I.

Al termine, le parti sottoscrivono il presente Accordo nel testo che segue:

**1) INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' PER L'ASSISTENZA
DOMICILIARE E SERT
ANNO 2013:**

**(CCNL 01.09.1995; C.C.N.L. 07.04.1999; C.C.N.L. 19.04.2005; C.C.N.L. 05.06.2006 e CCNL
10/4/2008)**

- a) Ai sensi dell'art. 44 – punto 3) del C.C.N.L. dell'1/9/95. e art 41 punto 7 CCNL 07.04.1999 al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti al V, VI. e VII livello retributivo ed operante in **servizi articolati su tre turni**, compete una indennità giornaliera. Pari a € 4,49 (dal 31/12/99).
- b) L'attribuzione dell'indennità in questione, avviene a condizione dell'effettiva rotazione nei tre turni del personale interessato, in relazione al modello di turno organizzato dall'azienda a copertura dei servizi e divisioni operanti nelle 24 ore.
- c) I Responsabili di Servizio preposti alla organizzazione dei turni (Capi servizio / Dirigente Sanitario Ospedaliero / Responsabile del Settore Infermieristico-Direzione dei Presidi Ospedalieri) sono responsabili al contempo dell'individuazione di detto personale. Il numero sostanzialmente equilibrato dei turni di mattina, pomeriggio e notte è riferito alla partecipazione degli operatori nel modello di turno concretamente adottato dall'unità operativa di appartenenza, con conseguente vincolo di eguale rotazione di tutto il personale turnista nelle turnazioni prestabilite. L'indennità predetta compete anche al personale di altri ruoli operante nelle 24 ore in analogia al personale turnista del ruolo sanitario come sopra specificato.
- d) Non compete l'indennità in questione al personale non ricompreso nelle turnazioni prestabilite a copertura dei servizi nelle 24 ore (c.d. fuori turno).
- e) Ai sensi dell'art 44 punto 4 del CCNL 01.09.1995 e art 41 punto 7 CCNL 07.04.1999 agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle categorie A, B, C, D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda per **almeno 12 ore giornaliere** ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari a € 2,07 £. 4.000 (dal 31.12.1999).
- f) L'attribuzione dell'indennità in questione avviene a condizione dell'effettiva rotazione nei due turni antimeridiani e pomeridiani del personale interessato (dipendenti dal 1° al 7° liv. retributivo addetti in impianti e servizi operanti per almeno 12 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali), in relazione alla programmazione dei turni effettuata dal responsabile del servizio. I Responsabili di Servizio preposti alla organizzazione dei turni (Capi servizio / Dirigente Sanitario Ospedaliero / Responsabile Servizio Infermieristico) provvedono all'individuazione del predetto personale. Il numero sostanzialmente equilibrato dei turni di mattina e pomeriggio è riferito alla partecipazione degli operatori nel modello di turno concretamente adottato dall'unità operativa di appartenenza, con conseguente vincolo di eguale rotazione di tutto il personale turnista nelle turnazioni programmate per il servizio di appartenenza.

L'indennità di turno in questione compete anche al personale ad orario ridotto partecipante a

CSG

UNITAL

FS

NURSI ND

FR CGIL
Lello

tutti gli effetti nella turnazione a copertura delle 12 ore diurne previa attestazione da parte del Responsabile dell'U.O. di riferimento comprovante la specifica fattispecie.

- g) Non compete l'indennità in argomento al personale non ricompreso nelle turnazioni prestabilite a copertura dei servizi non operanti per almeno 12 ore (c.d. fuori turno). I servizi attivati in base alla programmazione dell'azienda per almeno 12 ore, come da ultimo ricogniti, sono rilevabili nell'elenco allegato F. Sarà effettuata a cadenza annuale ricognizione in merito alla puntuale applicazione delle disposizioni che precedono.
- h) L'indennità non può essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. I giorni da individuare a tal titolo (con ricognizione a carattere semestrale), sono quelli che scaturiscono dai giorni di riposo usufruiti a titolo di recupero degli orari eccedenti che i dipendenti hanno effettuato con turni di articolazione oraria superiore alle 6 ore (es. turni di 8 ore). Sono da escludere ovviamente da tale rilevazione le assenze dal servizio per i seguenti motivi: per riposi settimanali e festività, per ferie, malattia, ed assenze ad altro titolo comprese quelle per riposi sostitutivi per lavoro straordinario.

Con deliberazione n. 235 del 07.03.2002, previa intesa con la RSU, sono state specificate le condizioni necessarie per la concessione dell'indennità di che trattassi, come di seguito indicate:

- a) Dipendenti dal 1° al 7° liv. retributivo addetti ad impianti e servizi operanti per almeno 12 ore giornaliere e per almeno 5 giorni settimanali;
- b) Effettiva rotazione nei due turni antimeridiani e pomeridiani del personale interessato (come risultante dalla programmazione effettuata dal Responsabile del servizio)
- c) Effettuazione di turni pomeridiani che raggiungano, nell'arco di un mese, la percentuale minima del 30% dei due turni antimeridiani e pomeridiani (es. per 20 presenze effettuazione di minimo di 6 turni pomeridiani nei due turni; per 24 presenze effettuazione di minimo 7 turni pomeridiani nei due turni).
- i) Ai sensi dell'art. 44 – punto 6) lett. a) e b) e 9) del C.C.N.L. dell'1/9/95, **nonché di quanto indicato dalla Regione Marche in riguardo a tali Indennità in data 24 Maggio 2002 prot. n. 967**, compete altresì la indennità di € 4,13 (ex £. 8.000), per ogni giornata di effettivo servizio prestato, al personale infermieristico dei seguenti servizi:

- Rianimazione;
- Emodialisi;
- UTIC;
- Blocco operatorio;

A decorrere dalla data del 01.09.2000 è stata riconosciuta tale indennità anche al personale infermieristico dei servizi di:

- Pronto Soccorso: comprende sia il personale della sede di Fermo sia quello delle sedi periferiche (Porto San Giorgio, S. Elpidio a Mare, Montegranaro, Montegiorgio) che espletano in via esclusiva l'attività nella funzione assistenziale di primo intervento.
- Psichiatria (S.P.D.C.);
- S.E.R.T. (l'indennità predetta dalla data del 1 gennaio 2003 si intende assorbita dalla specifica indennità di cui all'art. 27 del CCNL 19.04.2004, di seguito indicato, quantificata per il personale predetto in €. 5,16 (pari a £. 10.000);

A decorrere dalla data dell'01.05.2000 è stata riconosciuta l'indennità anche al personale infermieristico adibito alla sala operatoria oculistica come da delibera n.

- SALA OPERATORIA OCULISTICA

A decorrere dalla data del 01.01.2001 tale indennità è stata riconosciuta anche al personale infermieristico adibito alle

- P.O.T.E.S..

CISU TP
[Signature]

CISU FA
[Signature]

FS NURSIND
[Signature]

FS CISU
[Signature]

Integrazione beneficiari:

- **Con ACCORDO 2007** : A decorrere dall'1/1/2008 (dalla data del primo mese successivo alla data di approvazione dell'atto di recepimento CCIAL-anno 2007- Determina DZ n. 351 del 24/12/2007); tale indennità è stata riconosciuta anche alla figura dell'Ostetrica per ogni giornata di lavoro svolta all'interno della SALA PARTO.
- A decorrere dal 01/01/2013 - alla seconda ostetrica presente per ogni turno di servizio presso la UOC Ostetricia e Ginecologia - SALA PARTO - compete l'indennità giornaliera di Euro 4,13 (8.000 lire) Budget previsionale di Euro 4,522,35
- **Con ACCORDO 2008** : A decorrere dall'1/1/2008 (come concordato nell'incontro con le RSU del 21/10/2008); tale indennità è riconosciuta anche al personale infermieristico per ogni giornata di lavoro svolta all'interno del NIDO PEDIATRICO, assimilato ad attività semi-intensiva.

Le suddette indennità sono cumulabili con quelle di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 44 del citato accordo e non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata salvo per i riposi compensativi.

j) - Ai sensi dell'art. 44 punto 6 lett. c) del CCNL 01.09.1995 compete altresì l'indennità di € 5,16 (ex £. 10.000) per ogni giornata di servizio prestato dal personale infermieristico presso l'unità operativa di malattie infettive.

k) - Ai sensi dell'art. 44 punto 8 del CCNL 01.09.1995 il personale appartenente alle posizioni funzionali di 3° e 4° liv. retributivo, ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza, assegnato all'unità operativa di malattie infettive è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,03 (ex £. 2000).

7) - Al personale dipendente che svolge **l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne** spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di L. 4500 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6 fino alla data del 31.12.2001.

La predetta indennità per effetto dell'art. 25 comma 1 del CCNL 19.04.2004, viene rideterminata in €. 2,74 (pari a £.5300) lordi.

8) - Per il **servizio di turno prestato per giorno festivo** compete una indennità di L. 30.000 lorde fino alla data del 31.12.2001, se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.

La predetta indennità per effetto dell'art. 25 comma 2 del CCNL 19.04.2004, viene rideterminata in €. 8,91 (pari a £. 17.250) lordi.

Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva.

9) Indennità per assistenza domiciliare (art. 26 CCNL 19.04.2004).

A decorrere dal 01.01.2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, compete un'indennità giornaliera- nella misura sotto indicata- per ogni giorno di servizio prestato come segue:

- a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: €. 2,58 (pari a lire 5.000) lordi;
- b) Personale appartenente alla categoria B livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello

CSCFP
Q

ESL FA MILTA
Mellon Q

FSI
M/M

NORSIND
Q

FC CAIL
Sella-Petrucci

economico Ds: €. 5,16 (pari a lire 10.000) lordi

L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL 01.09.1995 ove spettanti.

Essa compete con le stesse modalità anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliera per il Servizio di Assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

Per l'individuazione del personale avente diritto all'attribuzione dell'indennità, in considerazione dell'organizzazione del Servizio ADI che prevede unità di personale adibite all'attività domiciliare giornaliera (con prestazioni di durata variabile), nonché unità di personale presso la sede Distrettuale si conviene quanto segue:

- a) individuazione su base volontaria del personale adibito in modo costante all'attività presso la sede distrettuale il quale pertanto risulterà non avente diritto all'indennità;
- b) nel caso di indisponibilità di personale di cui al punto a), l'attività presso la sede distrettuale sarà garantita a rotazione da tutto il personale;
- c) per l'attribuzione dell'indennità giornaliera si richiama la Circolare del 4 novembre 2004 in allegato;
- d) la rilevazione delle prestazioni di assistenza domiciliare giornaliera presso l'utente come configurata al punto c), è effettuata mensilmente dal infermiere coordinatore, unitamente al responsabile sanitario del Distretto, che provvederà tramite apposita modulistica alla trasmissione al Servizio Personale (Settore Economico) per le collegate liquidazioni;
- e) per la rilevazione delle indennità spettanti a tal titolo dal 1 gennaio 2003 sono applicabili i principi di cui sopra.

10) **Indennità SERT – (art. 27 CCNL 19.04.2004).** Dalla data del 1 gennaio 2003 per effetto del CCNL 19.04.2004, è stata determinata una specifica indennità per ogni giorno di servizio prestato per i dipendenti addetti, come segue:

€. 1,03 lordi, per il personale appartenente alle categorie A o B iniziale;

€. 5,16 lordi, per il personale appartenente alla categoria B livello economico Bs, C e D ivi compreso il livello economico Ds.

L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL 01.09.1995 ove spettanti.

L'indennità di che trattasi compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare le prestazioni giornaliera presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

2) ALTRE INDENNITA'


Indennità di rischio radiologico di cui all'art. 5 CCNL 20.09.2001 II Biennio Economico

CSCFP


DISE FP

UL TRU


FP


NURSIND


FP C 412


- 1) Ai sensi dell'art. 4 del C.C.N. L del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale – parte economica biennio 1996/97, il fondo di cui all'art. 43 – comma 2 – punto 2, del CCNL del 1° Settembre 1995, ove sono confluite le risorse dell'art. 54, del DPR 384/90, è destinato anche ad applicare i benefici dell'art. 5 della legge 24/12/94, n.724, nei confronti dei tecnici di radiologia e quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata. Quanto precede fino alla data del 20.09.2001. Per effetto del CCNL integrativo del 20.09.2001 viene effettuata la decurtazione, a seguito trasferimento al fondo dell'art. 39 dell'indennità di rischio radiologico spettante ai TSRM denominata a decorrere dalla stessa data “indennità professionale specifica”.
- 2) I benefici previsti dall'art. 5 della Legge n.724/94, nei confronti dei soggetti diversi ai TSRM che svolgono abitualmente la specifica attività presso 1e zona controllata, sono i seguenti.
 - ⊗① Congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni;
 - ⊗① Indennità mensile lorda di € 103,29 (già £. 200.000), prevista dall'art. 1 comma 2 – della legge n. 460/88.
- 3) Le “zone controllate” esistenti presso l'azienda, sono individuate dagli organi competenti in base alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento di cui alla L 230/1995. Si rinvia alla documentazione formale come da elenco allegato.
- 4) Detti benefici spettano:
 - a tutti i dipendenti con la qualifica di Tecnico sanitario di radiologia (salvo quanto previsto al punto 1 dal 21.09.2001);
 - al personale con qualifica diversa che svolge abitualmente la specifica attività professionale nelle suddette “zone controllate”.
- 5) All'inizio di ogni anno, in sede di contrattazione annuale, si effettuerà la verifica con i Responsabili di Servizio competenti delle cosidette “zone controllate” nonché delle figure professionali che hanno diritto a tale beneficio in base all'organizzazione del lavoro.
- 6) Il riscontro di cui al punto che precede sarà effettuato periodicamente dagli appositi organismi, secondo le norme di riferimento e nell'ambito delle modifiche dell'organizzazione dei Servizi e relativo personale.
- 7) Per quanto non specificatamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alla legge 460/88, legge 230/1995 ed all'art. 4 del CCNL del comparto del personale del SSN – parte seconda ed alla normativa contrattuale di riferimento.

Totale budget impegnato a titolo previsionale € 10.270,00 riferito al personale dipendente di comparto con qualifica diversa dal TSRM

Considerati i commi 2, 5 e 7 dell'art. 44 del citato accordo di lavoro relativi alle indennità per particolari condizioni di lavoro si confermano le seguenti indennità:

- a) **polizia giudiziaria** nella misura lorda fissa ed annua di € 723,03 (£ 1.400.000), al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e al personale addetto ai servizi di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 41 del 18.12.1986 (Servizio Veterinario) e dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 03.03.1982 (Servizio di Igiene), così come esplicitato con circolare del Servizio Sanità della Regione Marche n. 1867/San 4 del 12.03.1987. **Budget previsionale € 17.014,00;**
- b) **profilassi antitubercolare** nella misura fissa ed uguale per tutti di € 0,15 (£. 300) giornaliera per il personale operante in unità operative fisiologiche e pneumologiche ai sensi della Legge 9/4/53. N. 310 e successive modificazioni. **Budget previsionale € 0 .**
- c) **Indennità di turno specifica** - Ai sensi dell'art. 44 – comma 5, agli operatori professionali, coordinatori – capo sala ed ostetriche – che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza

CISGTP
 LISL FP
 P...
 ULTR
 FO
 NURSIND
 SI CAIL
 Felice Pando

infermieristica alberghiera dei servizi di diagnosi e cura, compete un'indennità mensile lorda di € 25,82 (£. 50.000) non cumulabile con le indennità dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennità di cui al comma 6. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali di 5°, 6° e 7° liv. (rispettivamente categorie Bs, C e D) operanti su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennità mensile lorda di € 28,40 (£. 55.000) non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennità del comma 6. **Budget previsionale € 3.808,00;**

d) Indennità personale non vedente viene corrisposta una indennità (prevista dalla legge n° 113 del 23.03.1985) di € 3,76 (£. 7.290) giornaliera legata alla presenza in servizio. **Budget previsionale € 4.270,00;**

e) Indennità per particolari condizioni di lavoro – ai sensi dell'art. 44 comma 6 punto b):
– al personale infermieristico che, in ciascun turno, a rotazione, presta servizio presso l'U.O.S. Stroke Unit, compete l'indennità giornaliera di € 4,13 (£ 8.000) Budget previsionale di € 4.522,35.

- dal 01/01/2013 al personale infermieristico in servizio presso la POTES di Amandola compete – analogamente a quanto si applica al restante personale infermieristico in servizio presso le altre POTES - l'indennità per particolari condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 44 comma 6 di € 4,13 (£ 8.000), Budget previsionale di € 4,522.35

f) dal 01/04/2013 al personale TSRM in servizio presso il presidio di Amandola compete l'indennità giornaliera di € 2,07 ex. art 44 punto 4 CCNL 01.09.1995 – budget previsionale € 1.707,75

g) al personale infermieristico in servizio presso le POTES di Montegiorgio e Porto San Giorgio che effettua turni presso la POTES di Petritoli (considerata quale seconda sede), nei giorni di effettiva presenza nella POTES di Petritoli compete un'indennità giornaliera di Euro 4,13 (Budget previsionale di € 3.014,90), con esclusione di ogni altro emolumento e/o rimborso

CISL FP
P. P. P.

LISL FA
P. P. P.

ULTR
P. P. P.

PSI
P. P. P.

NURSIND
P. P. P.

FP CCIL
P. P. P.